

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1

collaboratori  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.545848

Treviso, li 24 giugno 2011

A TUTTI I CLIENTI

loro indirizzi

Oggetto: Operazioni I.V.A. non inferiori a euro 3.000,00.=. Obbligo di comunicazione.

L'art. 21 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di importo non inferiore a euro 3.000,00.=.

Con circolare n. 24/E del 30.05.2011 (che si allega per approfondimenti), l'Agenzia delle Entrate è da ultimo intervenuta per fare chiarezza su tale adempimento.

L'obbligo di comunicazione telematica riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA sia quelle in cui il cliente (acquirente o committente) risulta essere un consumatore finale.

Fatta eccezione per i contribuenti "minimi", non sono previste ulteriori esclusioni soggettive dal presente obbligo di comunicazione a cui sono tenuti, pertanto, tutti i soggetti titolari di partita IVA.

Oggetto della comunicazione sono:

*tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo non inferiore a euro 3.000,00.=, al netto dell'IVA.*

*Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (è il caso delle operazioni documentate a mezzo di ricevuta o di scontrino fiscale), il predetto limite è elevato a euro 3.600,00.=, al lordo dell'IVA applicata.*

*Sono escluse dall'obbligo in esame solamente le operazioni non rilevanti ai fini IVA (di fatto: operazioni "fuori campo o escluse da IVA") perché manca uno dei requisiti essenziali del tributo (soggettivo, oggettivo, territoriale). Devono pertanto essere comunicate le operazioni che si qualificano ai fini IVA come imponibili, non imponibili e/o esenti.*

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei rapporti con i consumatori finali l'obbligo di comunicazione non sussiste se il pagamento avviene con carte di credito, di debito o carte prepagate a condizione - però - che le stesse non siano emesse da operatori finanziari non residenti ovvero senza stabile organizzazione in Italia.

Il provvedimento stabilisce – in sintesi - quanto segue:

- **entro il 31 ottobre 2011** devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a euro 25.000,00 (*al netto* dell'I.V.A.) rese e ricevute nell'intero periodo d'imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione di fattura;
- **entro il 30 aprile 2012** devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.000,00 (*al netto* dell'I.V.A.) rese e ricevute nell'intero periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- **entro il 30 aprile 2012** devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,00 (*al lordo* dell'I.V.A.) per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (*è il caso delle operazioni documentate a mezzo di ricevuta o di scontrino fiscale*), con esclusivo riferimento però a quelle rese e ricevute a partire dal 01 luglio 2011.

Si precisa che sarà quindi necessario raccogliere i seguenti dati anagrafici dei clienti / fornitori:

- **per le persone fisiche**: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (anche estero), codice fiscale e partita IVA (se esistente);
- **per i soggetti diversi dalle persone fisiche**: denominazione / ragione sociale, domicilio fiscale (anche estero), codice fiscale e partita IVA,

valutando la possibilità di acquisire copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale poiché un solo dato errato potrebbe bloccare l'invio telematico della comunicazione.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Curtolo Maria Teresa